Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Domenica 31 dicembre — N. 306 (Straordinario)

SOMMARIO

Parte ufficiale.

LEGGI E DECRETI

Disposizioni diverse

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1665 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con la quale il Governo del Re è autorizzato a provvedere al riordinamento dei pubblici Uffici ed Istituti;

Vista la legge 7 aprile 1917, n. 599, i decreti Luogotenenziali 23 maggio 1918, n. 740, e 6 aprile 1919, n. 671, ed il decreto Reale 27 novembre 1919, n. 2367, con i quali furono autorizzati provvedimenti per la costruzione del canale Milano-Lodi-Pizzighettone-Foce d'Adda e per la istituzione dell'Azienda autonoma del porto di Milano;

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 571, che istituì l'Ente autonomo del porto di Cremona;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1159, e la legge 20 agosto 1921, n. 1220, concernenti la costruzione del canale navigabile fra il Po e il Volano e la istituzione di un Ente autonomo pel porto di Ferrara;

Visto il decreto Reale 30 novembre 1919, n. 2465, concernente la sistemazione del Sile fra Treviso e Casier;

Vista la legge 14 aprile 1921, n. 545, che istituì l'Ente autonomo per il porto di Piacenza;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto coi ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1923 le Aziende portuali di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza sono soppresse e restano revocate, alla stessa data, le concessioni per la costruzione del canale Milano-Lodi-Pizzighettone-Foce d'Adda, per la costruzione del canale di allacciamento del Po col Volano e per le opere di sistemazione del Sile fra Treviso e Casier.

Art. 2.

Il personale delle Amministrazioni dello Stato, collocato fuori ruolo, a disposizione delle Aziende suddette, a termini dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, rientra in ruolo e ciascun funzionario riprende il grado e la anzianità spettantigli, secondo le norme sancite nello stesso articolo.

Il personale non appartenente all' Amministrazione dello Stato e direttamente assunto dalle Aziende, nel caso di licenziamento, avrà il trattamento economico previsto nei contratti di assunzione, o, in mancanza, quello stabilito dal decreto Luogotenenziale 9 febbraio 1919, n. 112.

Art. 3.

Le opere tutte, i materiali, i macchinari ed ogni altra attività delle Aziende suddette saranno presi in consegna dall'ispettore superiore del Genio civile pel compartimento di Milano, il quale, coadiuvato dal gr. uff. professore rag. Giacomo Barberi, provvederà alla liquidazione delle Aziende e all'esercizio dei porti stessi e della darsena di Porta Ticinese, nel comune di Milano. I valori saranno depositati nelle sezioni di Tesoreria dello Stato.

Art. 4.

La gestione delle opere in corso di costruzione al 1° gennaio 1923 è affidata, secondo la rispettiva competenza, agli uffici del Genio civile di Milano, Cremona, Ferrara e Piacenza, e proseguirà secondo le norme vigenti per gli appalti dei lavori di conto dello Stato.

Gli ingegneri capi degli uffici stessi sostituiranno, nei casi di assenza o di impedimento, l'ispettore compartimentale suddetto nelle operazioni di consegna e nelle funzioni attinenti all'esercizio dei porti suddetti.

Art. 5.

Alla fine di ogni esercizio finanziario il Ministero dei lavori pubblici provvederà alla liquidazione dei contributi a carico delle Provincie e dei Comuni interessati, giusta le aliquote provvisorie, determinate o da determinarsi secondo le norme stabilite nei provvedimenti legislativi, emanati per ciascuna opera.

Saranno tuttavia esonerati dal contribuire le Provincie ed i Comuni interessati in quel gruppo di opere che non saranno completate e che, a giudizio insindacabile del ministro dei lavori pubblici, saranno riconosciute non efficienti ai fini della navigazione interna o altrimenti utilizzabili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — TANGORRA — DE STEFANI — T. ROSSI.

Visto il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 ottobre 1903, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 luglio 1906, n. 406, e successive modificazioni;
Vista la legge n. 365 del 20 giugno 1909, relativa alla riforma dell'ordinamento amministrativo contabile della R. marina;
Visto il R. decreto n. 853 del 9 dicembre 1909 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge n. 1988 in data 20 ottobre 1919, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;
Udito il Consiglio superiore di marina, che all'unanimità ha dato parere in massima favorevole;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale del Corpo Reale equipaggi presso il Ministero della marina è soppressa.

Le funzioni di sua competenza sono devolute ad un Comando superiore del Corpo Reale equipaggi, che avrà sede in Spezia e sarà retto da un ufficiale ammiraglio.

Art. 2.

Con decreto del Nostro ministro della marina sarà stabilito l'ordinamento del detto Comando superiore e sarà determinata la ripartizione dei servizi inerenti al

Corpo Reale equipaggi fra il Comando stesso e la Direzione generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico presso il Ministero della marina, la quale assumerà la denominazione di « Direzione generale del personale e servizio militare e del servizio scientifico ».

Art. 3.

Tutti i documenti che in base alle leggi ed ai regolamenti in vigore sono rilasciati dal Ministero (Direzione generale del Corpo Reale equipaggi) saranno d'ora in avanti rilasciati e firmati dal comandante superiore del Corpo Reale equipaggi.

Art. 4.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alle presenti, le quali avranno effetto dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 novembre 1921, n. 1736, che prorogò al 31 dicembre 1922 il termine di presentazione delle domande pel riconoscimento del diritto di uso d'acque pubbliche e per la denuncia delle utenze per la formazione del catasto, prescritti dagli articoli 2, primo comma, e 7, quarto comma, del Nostro decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e coi ministri segretari di Stato per la giustizia e affari di culto, per le finanze, pel tesoro, per l'agricoltura e per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine indicato nei su citati articoli del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e maturante al 31 dicembre 1922, è prorogato come appresso:

Ai sensi ed effetti dell'art. 2, comma primo, del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, gli utenti di acqua pubblica menzionati alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 che non abbiano già ottenuto il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua, dovranno chiederlo, sotto pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1923, ove si tratti di acqua inscritta in un elenco la cui pubblicazione sia avvenuta nella *Gazzetta ufficiale* del Regno entro il 31 dicembre 1922, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

Ai sensi ed effetti dell'art. 7, comma quarto, del citato decreto Reale, le dichiarazioni di utenza debbono essere fatte entro il 30 giugno 1923 ove si tratti di acque inscritte in un elenco la cui pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno sia avvenuta entro il 30 giugno 1922, e in ogni altro caso entro un anno dalla pubblicazione dell'elenco in cui l'acqua è inscritta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — OVIGLIO — DE STEFANI — TANGORRA — DE CAPITANI D'ARZAGO — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1678 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visti gli articoli 22 e 23 della Convenzione postale universale conclusa a Madrid il 30 novembre 1920, resa esecutiva con la legge n. 1878 del 30 dicembre 1921;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata a Tirana il 4 dicembre 1922.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ARRANGEMENT
concernant les relations postales entre l'Italie et l'Albanie

—

En vertu des articles 22 et 23 de la Convention principale de Madrid, les soussignés représentants des Administrations postales d'Italie et d'Albanie ont arrêté, d'un commun accord, et sous reserve de l'approbation par les Autorités compétentes de leur Etat, les dispositions suivantes:

Art. 1.

Les Administrations contractantes établiront l'échange régulier de la poste aux lettres, des lettres avec valeur déclarée (à l'exclusion des boîtes) et des colis postaux ordinaires et à destination de leur Pays respectif, ainsi que des envois de même nature provenant et à destination des autres Pays par rapport auxquels elles peuvent réciproquement servir d'intermédiaires.

Art. 2.

A) Les bureaux d'échange autorisés à se livrer réciproquement des dépêches closses ou des envois à découvert sont désignés d'un commun accord par les Administrations contractantes, qui s'entendront également pour régler tous les autres détails de leur service d'échange.

B) La créations et la suppression des dépêches est reservée aux Administrations centrales.

Art. 3.

La corrispondance de service doit être rédigée en langue française.

Art. 4.

La franchise des droits postaux est accordée outre qu'aux envois désignés aux paragraphes 3 et de l'art. 13 de la Convention principale de Madrid, aux envois officiels de toute nature concernant le service des télégraphes et des téléphones d'Etat.

Art. 5.

Les correspondances de toute nature échangées entre l'Italie et l'Albanie seront affranchies d'après le tarif intérieur italien et albanais respectivement, en adoptant, pour les lettres, le port unique de 20 grammes fixé par l'art. 6 de la Convention principale de Madrid.

Art. 6.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et transitant par les services territoriaux ou maritimes de l'autre sont passibles des droits de transit fixés par l'art. 4 de la Convention principale de Madrid.

Art. 7.

Les envois de la poste aux lettres originaires d'une des Administrations contractantes et à destination de l'autre, et les envois de la même nature échangées entre les ports de l'Albanie, seront transportés en franchise au moyen des services maritimes italiens.

Art. 8.

L'échange des valeurs déclarées, limité aux lettres (avec exclusion des boîtes) aura lieu d'après les dispositions de l'Arrangement spécial de Madrid concernant ces envois.

La déclaration de valeur est limitée a 3000 (trois-mille) francs or ou 10.000 (dix-mille) lires italiennes.

Art. 9.

Les Administrations contractantes ne communiqueront réciproquement les droits d'assurance fixés pour les lettres originaires de leur Pays.

Art. 10.

Le règlement des frais de transit, à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent Arrangement, aura lieu d'après la statistique internationale prévue par l'art. 4 de la Convention principale, en commençant par celle à effectuer en octobre-novembre 1924.

Art. 11.

Le solde des comptes devra être effectué dans les conditions fixées par l'art. 36 du Règlement d'exécution de la Convention principale de Madrid.

Art. 12.

Il peur être expédié entre l'Italie et l'Albanie des colis postaux avec ou sans valeur déclarée. La limite supérieure de la valeur déclarée est fixée a 1000 (mille) francs-or.

Art. 13.

Chaque colis ne peut pas excéder le poids de 5 kg. ni le volume de 55 centimètres cubes, ni la longueur de 125 centimètres dans un sens quelconque.

Art. 14.

La taxe pour le transport de chaque colis de l'Italie pour l'Albanie et vice-versa se compose de:

Fr.or 1,25 au profit de l'Italie
» 1,25 » » l'Albanie
» 0,25 transport maritime
——
Total » 2,75

Art. 15.

La taxe d'assurance par chaque somme de 300 ou fraction de 300 francs de valeur déclarée se compose de:

Fr. or 0,05 au profit de l'Italie
» 0,05 » » l'Albanie
» 0,10 assurance maritime
——
Total » 0,20

Toutefois l'Administration italienne, pour les colis d'origine italienne, perçoit 0,50 par chaque somme de 300 frs. or.

Art. 16.

Chacune des deux Administrations notifie à l'autre ses bureaux d'échange.

Art. 17.

Il est loisible au Pays de destination de percevoir pour le factage et pour l'accomplissement des formalités en douane un droit dont le montant total ne peut pas excéder 50 centimes.

Art. 18.

Chacune des deux Administrations doit communiquer à l'autre:

a) la liste des objets dont l'admission dans son Pays n'est pas autorisée par les lois ou les règlement;

b) la liste des Pays pour lesquels elle se propose de lui servir d'intermédiaire.

Art. 19.

Les colis postaux sont inscrits par le bureau d'échange expéditeur sur les feuilles de route avec indication des montants à bonifier.

Les comptes des feuilles de route seront résumés dans un compte général trimestriel. Les comptes trimestriels seront balancés et soldés annuellement.

Art. 20.

En tout ce qui n'est pas prévu par le présent Arrangement, les relations postales entre l'Italie et l'Albanie seront réglées par les dispositions des Conventions, Arrangements et Règlements d'éxécution de l'Union Postale Universelle en vigueur, concernant les services visés par le présent Arrangement.

Art. 21.

Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1/er janvier 1923.

Fait a Tirana le 4 décembre 1922.

Pour l'Italie:
Signé: DURAZZO — S. ORTISI

Pour l'Albanie:
Signé: PANDELI EVANGHELI — N. DELVINA.

ARRANGEMENT
concernant les relations postales entre l'Italie et l'Albanie

—

PROTOCOLE FINAL

—

Article unique.

L'arrangement concernant les relations postales entre les deux Pays contractants, signé a Tirana le 4 décembre 1922, demeurera en vigueur jusqu'à l'échange de la Convention postale universelle de Madrid. Toutefois chacune des parties contractantes a le droit de le dénoncer moyennant un préavis de six mois.

Fait a Tirana le 5 décembre 1922.

Pour l'Italie:
Signé: DURAZZO — S. ORTISI.

Pour l'Albanie:
Signé: PANDELI EVANGHELI — N. DELVINA

Il numero 1632 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, istituitivo del corpo della R. guardia per la P. S.;

Visto l'art. 17 del regolamento organico del corpo della R. guardia per la P. S., approvato con R. decreto 8 maggio 1921, n. 630;

Visto l'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito;

Visto l'art. 29 del R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, che approva il regolamento della legge predetta;

Considerato da una parte l'impossibilità di stabilire per ora una media numerica quinquennale delle promozioni per ogni grado del ruolo organico degli ufficiali della R. guardia per la P. S., e dall'altra la necessità di stabilire sino a quando saranno decorsi i cinque anni dalla istituzione del corpo la proporzione dei posti che gli ufficiali collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego debbono perdere nel ruolo stesso in relazione alla durata della aspettativa;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La perdita dei posti di anzianità per gli ufficiali della R. guardia per la P. S., collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego, esclusi quelli dei ruoli sanitario e contabile, sarà, dalla costituzione del corpo e sino a tutto l'anno 1924 e però ogni anno passato in aspettativa, calcolata nella misura sottoindicata per ciascun grado ed applicata con le modalità prescritte dalle surricordate disposizioni in vigore per il Regio esercito:

Colonnello 0,34 — Tenenti colonnelli 0,82 — Maggiori 4 — Capitani 6,66 — Tenenti 28 — Sottotenenti 49.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1677 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dei pieni poteri concessi al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 27 maggio 1875, n. 2779;

Vista la legge 8 luglio 1897, n. 252;

Vista la legge 3 luglio 1902, n. 280;

Visto il R. decreto 11 giugno 1903, n. 394;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1378;

Visto il R. decreto 16 maggio 1915, n. 763;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'articolo 23 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente:

« I versamenti che si riceveranno negli uffici postali come risparmio per conto dello stesso individuo, non potranno essere inferiori a cinque lire. I depositi stessi non potranno essere fatti che per cifre di lire intere, esclusi, quindi, i centesimi.

« Il disposto del precedente comma non si applica ai depositi giudiziari, nè a quelli che rappresentano rate di interessi su certificati di rendita nominativa riscosse dalle poste.

« Le somme versate in eccedenza alle lire 10.000 non produrranno interessi.

« Sono fruttiferi, senza limite di somme, i depositi ordinati dall'autorità giudiziaria nell'interesse di minorenni, di incapaci, e di assenti; quelli fatti nell'interesse di Comuni, Provincie, Istituzioni pubbliche di beneficenza, e di altri Enti morali costituiti e riconosciuti giuridicamente, nonchè quelli fatti ai termini dell'articolo 26 della prima parte del libro II di questa legge.

« Per i depositi provenienti dall'estero alle Casse postali di risparmio, fatti in conformità del R. decreto 7 novembre 1889, n. 6540, il limite massimo del credito fruttifero è di L. 50.000 ».

Art. 2.

All'art. 24 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente:

« Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse la cui ragione è determinata, nel modo stabilito dall'art. 9 del libro I, per ciascun anno ed anche semestralmente, quando lo esigano le condizioni del mercato, dal ministro del tesoro, di concerto col ministro di industria e commercio e col ministro delle poste e dei telegrafi.

« L'interesse decorre dal 16 del mese in corso, per i versamenti eseguiti fra il 1° ed il 15 del mese stesso; e dal 1° del mese successivo, per i versamenti eseguiti fra il 16 ed il 31.

« L'interesse cessa dal 1° del mese in corso per i rimborsi eseguiti fra il 1° ed il 15 del mese stesso; e dal 16 pure del mese in corso, per i rimborsi eseguiti dal 16 al 31.

« Alla fine dell'anno, l'interesse maturato si aggiunge al capitale versato e diventa fruttifero.

« Nella somma che rappresenta interessi da capitalizzare alla chiusura annuale dei conti correnti, si computano i centesimi soltanto per le cifre indicanti decine, e non se ne calcolano le unità.

« Le frazioni di lira non portano interesse.

« Negli Uffici postali sarà mantenuto affisso apposito avviso, indicante il saggio d'interesse annuo dovuto ai depositanti del risparmio postale, nel suo importo netto dall'imposta di ricchezza mobile.

« E' obbligatoria, per parte degli interessati, la presentazione annuale dei libretti, perchè siano confrontati con le scritture del Ministero delle poste e dei telegrafi, e vi siano inscritti gli interessi maturati.

« L'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma, oltre agli effetti di cui al successivo articolo 29 di questa prima parte del libro II, libera l'Amministrazione da ogni responsabilità in caso di errori, o di frodi, verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto ».

Art. 3.

All'articolo 29 della legge 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima, è sostituito l'articolo seguente:

« Sono prescritti a vantaggio del tesoro i crediti dei libretti nominativi o al portatore, col decorso:

a) di un anno, quando non siano superiori a una lira fra capitale e interessi;

b) di cinque anni, quando non siano superiori a lire dieci fra capitale e interessi, o quando, qualunque ne sia l'importo, rappresentino soltanto interessi da inscrivere dopo l'ultima operazione, per effetto della quale tutto il credito liquido inscritto era stato ritirato dal libretto;

c) di trenta anni, quando si tratti di crediti di qualsiasi altra specie o importo.

« I detti periodi di prescrizione si computano per interi anni solari, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo all'ultima operazione di versamento, o domanda di rimborso, o presentazione del libretto, ai sensi del penultimo comma del precedente art. 24 di questa prima parte del libro II.

« Per i libretti lasciati in custodia al Ministero, la sola inscrizione degli interessi maturati non è valida ad interrompere il corso della prescrizione.

« Per i libretti appartenenti ai minorenni, i termini non decorrono finchè i titolari non abbiano raggiunto la maggiore età. Per i libretti caduti in successione, e per i quali sia sorta controversia sui diritti a succedere, nonchè per quelli colpiti da opposizione, i termini decorrono dal giorno in cui la controversia sia stata legalmente definita, od altrimenti rimossa.

« Le prescrizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo non si applicano alle somme versate a titolo di deposito giudiziario.

« Le prescrizioni cominciate prima dell'attuazione della presente legge, per il compimento delle quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbe ancora un tempo maggiore di quello fissato alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, si compiono col decorso del più breve tempo in questo indicato, computabile dal giorno dell'attuazione della presente legge ».

Art. 4.

Sono abrogati il decreto-legge 17 gennaio 1918, n. 190, convertito in legge 30 gennaio 1921, n. 81, e, in genere, tutte le altre disposizioni precedenti alla presente legge, in quanto siano in contrasto con la medesima.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE STEFANI — COLONNA DI CESARO'.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1680 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, l'arma dei carabinieri Reali costituisce l'unica forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza ed esercita in tutto il territorio del Regno, alla dipendenza del Ministero dell'interno, le attribuzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ad essa devolute dagli attuali ordinamenti, nonchè quelle già demandate ai corpi della Regia guardia per la P. S. e degli agenti di investigazione.

Pertanto la sua forza organica è portata a 75.000 uomini dei quali 12.000 costituiranno un ruolo a parte specializzato per i servizi tecnici di vigilanza e di indagine in abito civile alla diretta dipendenza delle autorità e degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Per l'abilitazione a tali servizi sarà istituita in Roma una Scuola tecnica di polizia.

Con decreto del ministro dell'interno verranno stabiliti l'ordinamento, le funzioni e le norme per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ai carabinieri del ruolo specializzato.

Art. 2.

L'Arma dei carabinieri Reali comprende, oltre al ruolo specializzato di cui all'art. 1 del presente decreto:

a) il Comando generale dell'Arma;
b) 7 comandi di gruppo di Legioni;
c) 1 Comando di gruppo scuole e Legione allievi carabinieri Reali;
d) 1 Legione allievi carabinieri Reali;
e) 21 Legioni territoriali;
f) 1 scuola allievi ufficiali carabinieri Reali;
g) 1 scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali;
h) 12 battaglioni mobili carabinieri Reali;
i) 2 squadroni carabinieri Reali (Roma).

Col seguente organico ufficiali:

1 generale di Corpo d'armata, comandante generale;
1 generale di divisione, comandante in 2°;
8 generali di brigata, comandanti di gruppo;
26 colonnelli;
75 tenenti colonnelli;
109 maggiori;
376 capitani;
804 subalterni;
1 maestro direttore di banda.

Sottufficiali e militari di truppa:

Marescialli d'alloggio maggiori 1820.
Marescialli d'alloggio capi e d'alloggio 3140.

Brigadieri 4480.
Vicebrigadieri 3750.
Appuntati 5000.
Carabinieri 40,110.
Allievi 4700.

Non sono compresi nelle presenti tabelle gli ufficiali addetti al personale del ruolo specializzato dell'Arma e gli ufficiali, sottufficiali e militi di truppa addetti al servizio degli Arsenali marittimi, quelli che sono portati sul quadro organico del R. Corpo di truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'esercito.

Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli e tenenti colonnelli e quello dei sottufficiali e militari di truppa, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Art. 3.

Ai militari dell'Arma appartenenti al ruolo specializzato sarà corrisposta una indennità annua ragguagliata a un terzo della rispettiva paga.

Art. 4.

I militari dell'Arma dei carabinieri Reali del ruolo specializzato saranno reclutati:

a) dai carabinieri appuntati e vicebrigadieri che ammessi, previo esame, alla scuola tecnica di polizia dopo un anno di servizio nell'Arma, abbiano superato gli esperimenti finali;

b) dagli appuntati e carabinieri che abbiano prestato nell'Arma non meno di sei mesi e non più di dodici anni di lodevole servizio e che siano in possesso dei requisiti speciali che verranno determinati dal Ministero dell'interno.

Durante il primo anno di servizio dopo l'ammissione nel ruolo specializzato, dovranno essere restituiti al ruolo di provenienza i militari che non risultassero idonei alle funzioni del servizio tecnico di vigilanza e di indagine. Trascorso tale termine i militari ammessi al ruolo specializzato non potranno più rientrare in quello di provenienza, e se non più idonei ed utili al servizio verranno congedati.

Art. 5.

Il Corpo della R. guardia per la P. S., istituito con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1790, passa dal 1° gennaio 1923 alla dipendenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, che provvederà alla unificazione delle forze di polizia entro il termine di tre mesi e secondo le norme seguenti.

Art. 6.

Il Corpo degli agenti di investigazione istituito con R. D. 14 agosto 1919, n. 1442, sarà assorbito, entro il termine di tre mesi, dall'apposito ruolo specializzato dell'Arma dei carabinieri Reali con le condizioni e le norme indicate nel presente decreto.

Apposita Commissione nominata dal Ministero dell'interno procederà alla costituzione del ruolo specializzato dell'Arma.

Art. 7.

Gli ufficiali della R. guardia per la P. S. che non usufruiranno delle disposizioni degli articoli 8, 9 e 10 e che abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto al trattamento di pensione, saranno collocati a riposo d'autorità e la liquidazione della pensione avverrà secondo le norme in vigore sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come effettivamente percepito per l'intera durata dell'ultimo triennio.

Art. 8.

Gli ufficiali della R. guardia per la P. S. provenienti dagli ufficiali del servizio attivo permanente dell'esercito, potranno, ove lo richiedano, rientrare nell'Arma o Corpo di provenienza col grado ed anzianità che avevano prima del passaggio nel Corpo della R. guardia per la P. S.

Quelli di essi però che abbiano acquisito il diritto alla promozione al grado superiore saranno subito presi in esame per l'avanzamento dalle prescritte Commissioni.

Art. 9.

Gli ufficiali della R. guardia provenienti dai funzionari di P. S. potranno, ove lo richiedano, rientrare nel ruolo dei funzionari stessi col grado ed anzianità che avrebbero attualmente se non ne fossero usciti.

Art. 10.

Gli ufficiali della R. guardia per la P. S. provenienti dal Corpo delle guardie di città potranno, a loro domanda, essere ammessi quali comandanti del ruolo dei carabinieri Reali specializzato per il servizio in abito civile con funzioni assimilate a quelle degli ufficiali dei carabinieri Reali del ruolo stesso.

Art. 11.

Gli ufficiali della R. guardia per la pubblica sicurezza provenienti dagli ufficiali delle categorie in congedo del R. esercito, saranno ricollocati in congedo e rientreranno nei rispettivi ruoli del R. esercito col grado e l'anzianità che avevano prima del passaggio nel Corpo della R. guardia per la P. S.

Quelli di essi che abbiano acquisito diritto a promozione al grado superiore saranno subito presi in esame per l'avanzamento dalle prescritte Commissioni.

Art. 12.

I tenenti della R. guardia per la P. S. provenienti dagli ufficiali delle varie armi dell'esercito e gli altri

ufficiali di grado più elevato di eguale provenienza i quali per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto verranno a trovarsi nelle condizioni di grado previste per l'ammissione nell'Arma dei carabinieri Reali, potranno esservi ammessi, a loro domanda, qualora siano in possesso di tutti i requisiti richiesti ed avranno diritto di preferenza sugli altri aspiranti la cui ammissione non sia stata deliberata anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Agli effetti dell'esperimento triennale nell'Arma sarà per tali ufficiali computato come utile il servizio prestato nel Corpo della R. guardia per la P. S.

In ogni caso dovrà essere fatto nell'Arma un periodo di esperimento di almeno sei mesi

Art. 13.

Gli ufficiali della R. guardia, esclusi quelli di cui all'art. 7 e gli altri che abbiano optato per il trattamento previsto dagli articoli 8, 9, 10 e 12 è concessa, per una volta tanto, una indennità di congedamento pari a tre annualità di stipendio.

Art. 14.

I sottufficiali e militari della R. guardia per la P. S. che hanno raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto a trattamento di pensione e che non beneficieranno del disposto dell'articolo seguente, saranno licenziati o collocati a riposo d'autorità.

Art. 15.

I sottufficiali e militari di truppa della R. guardia per la P. S. che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento nell'arma dei carabinieri Reali potranno, a loro domanda, essere ammessi nel ruolo dei carabinieri Reali specializzati per il servizio in abito civile sempre che siano anche in possesso dei requisiti che per l'ammissione nel ruolo stesso verranno stabiliti dal Ministero dell'interno.

Potranno aspirare a tale ammissione anche i sottufficiali e militi di truppa della R. guardia per la P. S. che non raggiungano il limite di statura richiesto per l'Arma dei carabinieri Reali, quelli che abbiano oltrepassato i limiti degli anni di servizio stabiliti per il collocamento a riposo per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali sempre che non abbiano compiuto il 35° anno di servizio e gli ammogliati.

Art. 16.

I sottufficiali e militi della R. guardia per la P. S. provenienti dai sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 e non chiedano di beneficiare delle concessioni di cui all'art. 15, riprenderanno senz'altro, nella forza in congedo dell'Arma stessa, il grado e l'anzianità che essi avevano prima del passaggio nel corpo della R. guardia e potranno quindi, a loro domanda, e colle modalità vigenti, essere riammessi nell'Arma dei carabinieri Reali qualora siano in possesso di tutti i voluti requisiti.

I sottufficiali e militari della R. guardia per la pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali e militari di truppa delle altre Armi dell'esercito che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 e non chiedano di beneficiare della concessione di cui all'art. 15, potranno, a loro domanda e secondo le norme vigenti per gli altri sottufficiali e militari di truppa del R. esercito essere ammessi nell'Arma dei carabinieri Reali qualora siano in possesso di tutti i voluti requisiti.

Le guardie ed appuntati non ammogliati della Regia guardia per la P. S. ammessi alla scuola allievi sottufficiali potranno, a domanda, ottenere il passaggio nell'Arma dei carabinieri Reali quali carabinieri effettivi e con l'anzianità della data di trasferimento sempre quando abbiano tutti i requisiti richiesti per l'ammissione nell'Arma stessa.

Art. 17.

Le guardie e gli appuntati della R. guardia per la P. S. avranno diritto di preferenza all'ammissione nel Corpo della R. guardia di finanza come allievi o nel Corpo degli agenti di custodia.

Art. 18.

Ai sottufficiali e militi della R. guardia per la P. S. i quali non abbiano beneficiato del trattamento di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 sarà concessa, all'atto del licenziamento, una volta tanto, e pel servizio prestato nel Corpo della R. guardia e nel R. esercito o nei Corpi armati dello Stato per un periodo complessivamente non superiore ai dodici anni, una indennità di congedamento di L. 200 per ogni semestre.

Ai predetti sottufficiali e militi che abbiano prestato complessivamente servizio per un periodo di tempo superiore ai dodici anni, sarà inoltre concessa una mezza annualità di paga per ogni ulteriore anno di servizio.

Art. 19.

Gli allievi guardie che abbiano i requisiti voluti potranno, a loro domanda, essere ammessi in qualità di allievi nell'Arma dei carabinieri Reali o nel Corpo della R. guardia di finanza.

Art. 20.

Gli ispettori, sottoispettori ed agenti del soppresso Corpo di investigazione che siano in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali potranno, a loro domanda, essere ammessi nel ruolo dei carabinieri Reali specializzati in abito civile sempre che siano anche in possesso dei requisiti che per l'ammissione in tale ruolo verranno stabiliti dal Ministero dell'interno.

La Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto

attribuirà il grado nel ruolo specializzato a ciascuno degli ispettori, sottoispettori e agenti predetti.

Qualora le paghe e le indennità che i medesimi verrebbero a percepire nel ruolo specializzato fossero nel complesso inferiori allo stipendio ed alle indennità percepite nel soppresso Corpo di investigazione sarà corrisposta la differenza a titolo di assegno personale.

Potranno aspirare a tale ammissione anche gli appartenenti al soppresso Corpo di investigazione che non raggiungano il limite minimo di statura richiesto per l'Arma dei carabinieri Reali, gli ammogliati e quelli che abbiano oltrepassato il limite degli anni di servizio stabiliti per il collocamento a riposo per i sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali e che, nell'interesse del servizio, potranno essere autorizzati dal Ministero dell'interno a rimanere nel ruolo suddetto per il tempo ritenuto necessario e non oltre il 35° anno di servizio.

Art. 21.

Gli ispettori, sottoispettori e gli agenti del soppresso Corpo degli agenti di investigazione che non abbiano beneficiato del disposto dell'articolo precedente, saranno licenziati.

Quelli di essi che hanno raggiunto il minimo degli anni di servizio per aver diritto al trattamento di pensione saranno ammessi a liquidarla secondo le norme in vigore sulla base dello stipendio attuale che sarà considerato come effettivamente percepito per l'intera durata dell'ultimo triennio.

Agli altri sarà corrisposta una volta tanto per i primi dodici anni di servizio una indennità ragguagliata a tante mensualità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio complessivamente prestati allo Stato.

Ai predetti ispettori, sottoispettori e agenti del Corpo di investigazione che abbiano prestato complessivamente servizio per un periodo di tempo superiore ai dodici anni, sarà concessa inoltre mezza annualità di stipendio per ogni ulteriore anno di servizio.

Art. 22.

Tutto il materiale mobile ed i quadrupedi di proprietà dello Stato in consegna al soppresso Corpo della R. guardia per la P. S. e degli agenti di investigazione verrà ceduto in uso all'Arma dei carabinieri Reali.

Quello che risultasse esuberante ai bisogni dell'Arma verrà liquidato d'accordo col Ministero dell'interno.

Art. 23.

Gli immobili in consegna ai soppressi Corpi verranno ceduti all'Arma dei carabinieri Reali che ne disporrà in conformità alle norme che verranno impartite dal Ministero dell'interno.

I locali di proprietà privata ora adibiti a servizi dipendenti dalla Direzione generale della P. S., ove non sia disposto diversamente, dal Ministero dell'interno verranno restituiti ai proprietari ed in tal caso i relativi contratti si intenderanno rescissi dal giorno della consegna senza diritto ad indennità o compenso alcuno da parte dei proprietari.

Art. 24.

Gli attuali fornitori di casermaggio dell'Arma dei carabinieri Reali non avranno diritto a provvedere a forniture dipendenti dall'aumento dell'organico dell'Arma per la costituzione del ruolo dei carabinieri specializzati per il servizio in abito civile, per i battaglioni mobili e gli squadroni di nuova formazione.

Ogni eventuale clausola contrattuale in contrario si intende abrogata.

Art. 25.

I contratti o patti contrattuali per la fornitura del casermaggio al soppresso Corpo degli agenti di investigazione sono rescissi e cesseranno di avere vigore quando ne verrà data formale disdetta da parte della Amministrazione dell'interno, senza diritto da parte dei fornitori ad alcun risarcimento o compenso.

Art. 26.

I fornitori del casermaggio del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. continueranno a provvedere con le attuali loro condizioni contrattuali alla fornitura del casermaggio per i carabinieri del ruolo specializzato per i servizi in abito civile, degli squadroni di nuova formazione e dei battaglioni mobili essendo ad essi affine il soppresso Corpo della R. guardia per la P. S., senza diritto a risarcimento o compensi per ogni eventuale riduzione di fornitura.

Art. 27.

Gli ufficiali, sottufficiali e militi della Regia guardia per la P. S., gli ispettori, sottoispettori e agenti del Corpo di investigazione che durante il periodo delle operazioni di scioglimento dei detti Corpi verranno meno in qualsiasi guisa ai loro doveri ed adempimenti o produrranno o tollereranno danni al materiale mobile ed immobile dello Stato od in consegna allo Stato stesso, perderanno il diritto al passaggio in altri Corpi, alle indennità di congedamento e a tutti gli altri benefici stabiliti nel presente decreto, oltre le sanzioni penali e disciplinari di cui fossero passibili a termini delle leggi vigenti e dei regolamenti dei soppressi Corpi.

Art. 28.

Agli appartenenti ai soppressi Corpi saranno corrisposte durante il periodo delle operazioni di scioglimento dei Corpi stessi tutti gli attuali assegni sino al giorno in cui lasceranno il servizio.

Il servizio prestato durante tale periodo sarà a tutti gli effetti computato come trascorso nei soppressi Corpi.

Art. 29.

Ai militari dell'Arma dei carabinieri Reali potranno essere concessi premi per importante risultato di servizio.

A tale scopo sarà istituito un fondo di tre milioni

nel bilancio del Ministero dell'interno che ne stabilirà le norme di erogazione.

Art. 30.

Il Ministero dell'interno è autorizzato a prelevare dagli stanziamenti del bilancio dell'esercizio in corso per la R. guardia per la P. S. e per il corpo degli agenti di investigazione le somme necessarie per il pagamento delle indennità di licenziamento previste nel presente decreto, nonchè quelle necessarie per la migliore sistemazione e l'aumento delle stazioni dell'arma dei carabinieri Rea'i.

Art. 31.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nei bilanci dei Ministeri dell'interno e della guerra le variazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 32.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 33.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE STEFANI.

Visto, Il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1679 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle tabelle del personale centrale del Ministero dell'istruzione pubblica, annesse alla legge 16 luglio 1914, n. 679 (tabella *N*), al D. L. L. 20 aprile 1919, n. 557, ed al R. D. 16 maggio 1920, n. 641; alle tabelle dell'Ispettorato centrale per l'istruzione primaria e popolare, annesse alla legge 4 giugno 1911, n. 487, ed al D. L. L. 27 aprile 1919, n. 771; alle tabelle dell'Ispettorato delle scuole medie e normali, annesse alla legge 27 giugno 1912, n. 677; alle tabelle dell'Amministrazione provinciale scolastica, annesse alla legge 4 giugno 1911, n. 487, ed alla legge 7 aprile 1921, n. 390, con le modificazioni ad esse apportate fino ad oggi, sono sostituite le tabelle annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il ministro ha facoltà di disporre trasferimenti e promozioni di funzionari dell'Amministrazione centrale all'Amministrazione regionale e viceversa, udito il parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 3.

La riduzione, grado per grado, del personale oggi in servizio al numero stabilito, per ciascun grado, dalle tabelle annesse al presente decreto, dovrà essere compiuta entro il 30 giugno prossimo venturo.

Se entro questa data sia nominato direttore generale un professore ordinario di R. Università, questi conserverà il diritto di rientrare, a sua domanda, nel ruolo di origine per riprendere l'insegnamento della disciplina che insegnava o, in mancanza, di altra disciplina intimamente connessa a termini dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1922, n. 1147, in quella Facoltà ove la relativa cattedra sia vacante, e ciò prescindendo dal consenso della Facoltà stessa e dal parere del Consiglio superiore di istruzione pubblica.

Entro la stessa data, con decreti ministeriali, saranno istituiti i singoli provveditorati agli studi regionali, fondendosi e trasformandosi in essi gli uffici scolastici provinciali oggi esistenti.

Dal giorno di istituzione del provveditorato agli studi regionale si intenderanno soppressi i Consigli scolastici provinciali, le Deputazioni scolastiche provinciali, le Giunte provinciali per le scuole medie, le Delegazioni governative ed ogni altro Collegio o Commissione che con carattere permanente o transitorio sia costituita presso gli uffici scolastici provinciali compresi nell'ambito del provveditorato agli studi regionale.

Art. 4.

I posti di provveditore agli studi che restino vacanti nella prima applicazione del nuovo ruolo potranno esser coperti, oltrechè nel modo indicato dall'art. 2 del presente decreto, anche con nomina a scelta del ministro della pubblica istruzione sia fra ispettori per le scuole medie, sia fra capi di Istituto, sia fra persone estranee all'amministrazione, che per dottrina e per autorità morale siano reputate più idonee a tale ufficio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Tabella A

1ª Categoria.

Direttori generali nel Ministero		4
Capi divisioni nel Ministero	13	
Ispettori generali amministrativi	8	
Provveditori agli studi	19	

Segue: Tabella **A.**

Capi sezione nel Ministero	30	
Segretari capi nei provveditorati	12	
	—	42
Primi segretari nel Ministero	34	
Primi segretari nei provveditorati	16	
	—	50
Segretari nel Ministero	31	
Segretari nei provveditorati	19	
	—	50

II Categoria.

Direttore capo divisione nel Ministero		1
Capi sezione nel Ministero	7	
Capi ragionieri nei Provveditorati	12	
	—	19
Primi ragionieri nel Ministero	10	
Primi ragionieri nei Provveditorati	16	
	—	26
Ragionieri nel Ministero	20	
Ragionieri nei Provveditorati	20	
	—	40

III Categoria.

Archivisti nel Ministero	80	
Archivisti nei provveditorati	80	
	—	160
Applicati nel Ministero	130	
Applicati nei provveditorati	120	
	—	250

IV categoria
(personale di servizio).

Uscieri capi o commessi nel Ministero	26	
Uscieri capi nei Provveditorati	20	
	—	46
Uscieri nel Ministero	80	
Uscieri nei Provveditorati	50	
	—	130

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella **B.**

Ispettori centrali per l'istruzione media e normale	3	
Ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare	3	
	—	6

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella **C.**

Primi ispettori scolastici	110	
Ispettori scolastici	150	
	—	260

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

Tabella **D.**

Direttori didattici	2000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
GENTILE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

Ministero della giustizia e degli affari di culto

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Caltagirone	Caltagirone	1	Lunedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Albizzate	Milano	1	Giovedì dalle ore 10 alle 14
Campi Salentina	Lecce	1	Giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle 18 Domenica dalle ore 9 alle 12
Gagliano del Capo	Lecce	1	Domenica dalle ore 8 alle 13
Baranello	Campobasso	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 13
Barbianello	Voghera	1	Giovedì dalle ore 12 alle 16
Trentola	Santa Maria Capua Vetere	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 14
Piedimonte d'Alife	Santa Maria Capua Vetere	1	Lunedì e venerdì dalle ore 9 alle 14
Binasco	Milano	1	La 1ª domenica di ogni mese dalle ore 9 alle 12
Montalbano Jonico	Matera	1	Martedì e mercoledì dalle ore 8 alle 13
Santo Stefano al Mare	San Remo	1	Domenica dalle ore 8 alle 11 Martedì dalle ore 15 alle 18 Mercoledì dalle ore 7 alle 10 Giovedì dalle ore 15 alle 18 Venerdì dalle ore 7 alle 10 Sabato dalle ore 15 alle 18
Follo	Sarzana	1	Il giorno 1° ed il 15 di ogni mese dalle ore 9 alle 12

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario dell'assistenza personale allo studio
Piadena	Cremona	1	Martedì dalle ore 10 alle 14
Guardiaregia	Isernia	1	Domenica dalle ore 9 alle 12
Lioni	Sant'Angelo dei Lombardi	1	Domenica e lunedì dalle ore 9 alle 14
Ragusa	Modica	1	Lunedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre
Palermo	Palermo	1	Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle ore 9 1/2 alle 12 e dalle 14 alle 16 1/2 Giovedì dalle ore 9 1/2 alle 12

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il tribunale da cui dipende il Distretto notarile dove il posto è da provvedere (art. 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà nel suo stesso interesse indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo) del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra), e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare in carta libera l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 del regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra.

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e dal quale risultino i procedimenti penali eventualmente in corso d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto-legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili, deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETARIATO GENERALE - DIVISIONE III

Avviso di concorso. – A tutto il giorno 23 gennaio 1923 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sotto indicati banchi a titolo di promozione:

NUMERO E SEDE di ciascun Banco		COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
				RISCOSSIONI				AGGI						
				Esercizi				Esercizi						
Numero	COMUNE e PROVINCIA	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1919-20	1920-21	1921-22	Media	1919-20	1920-21	1921-22	Media		Se nominati prima della attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
				Primo esperimento.										
145	Napoli — Compartimento Napoli	—	—	266831	559987	629967	485595	15389	25650	36796	25945	14010	19556	23945
6	Palermo — Id. Palermo	—	—	245014	388990	492205	375433	14625	19664	29914	21401	10830	15920	19401
458	Salerno — Id. Napoli	—	—	236107	396360	453656	362041	14314	19923	27983	20740	20890	15392	18740
91	Napoli — Id. Napoli	—	—	213676	337170	380762	310536	13528	17850	24338	18572	8960	13357	16572
14	Palermo — Id. Palermo	—	—	154936	235305	290192	226811	11472	14285	19807	15188	6545	10950	13188
48	Pistoia (Firenze) — Id. Firenze	—	—	130144	196659	238079	188294	10605	12933	17202	13580	10865	9664	11580
108	Padova — Id. Venezia	—	—	109207	157151	198645	155001	9872	11550	15232	12218	8945	8574	10218
327	Gaeta (Caserta) — Id. Napoli	—	—	118692	159552	186762	155002	10204	11634	14636	12158	8945	8526	10158
427	Campobasso — Id. Napoli	—	—	102388	125539	180577	136168	9633	10444	14327	11468	7855	7974	9468
251	San Remo (Porto Maurizio) — Id. Torino	Taggia	10176	69696	143364	196620	136560	7883	11067	15130	11360	7880	7888	9360
412	Gerace Marina (Reggio Cal. — Id. Palermo	Bovalino Ardore Bianco Bova Marina Brancaleone Gerace Superiore	32796 * * * * *	95731	135259	154801	128597	9315	10784	13039	11046	7420	7636	9046
77	Udine — Id. Venezia	—	—	79649	107554	146772	111325	8430	9814	12538	10294	6425	7035	8294
220	Giarre (Catania) — Id. Palermo	Macchia S. Giovanni S. Alfio Milo	7082 3980 3058 *	68413	106390	134917	103240	7812	9774	12045	9877	5960	6701	7877
241	Canicatti (Girgenti) — Id. Palermo	—	—	89094	106199	104434	99909	8950	9767	10521	9746	5765	6596	7746
302	Capua (Caserta) — Id. Napoli	—	—	80372	99412	112260	97348	8470	9518	10911	9633	5620	6506	7633
163	Conegliano (Treviso) — Id. Venezia	—	—	70204	101379	111062	94215	7911	9598	10853	9454	5435	6363	7454
81	Sacile (Udine) — Id. Venezia	—	—	44737	72301	92827	69955	6326	8026	9798	8050	4035	5240	6050
186	Bologna — Id. Firenze	—	—	65408	80554	65349	70437	7647	8480	7873	8000	4065	5200	6000
129	Gazzi (Messina) — Id. Palermo	Camaro Inferiore	*	39956	62477	93893	65442	5895	7486	9872	7751	3775	5000	5751
89	Pisa — Id. Firenze	Crespina Fauglia Collesalvetti	* * *	46473	67339	80858	64890	6482	7753	8958	7731	3745	4984	5731

465	Amalfi (Salerno) — Id. Napoli	—	—	48592	69569	69411	62524	6673	7876	8158	7509	3610	4855	5
377	Atina (Caserta) — Id. Napoli	Alvito Val di Comino	17958 4484	38198	54610	85320	59376	5702	7054	9270	7342	3426	4674	5342
45	Partinico (Palermo) — Id. Palermo	—	—	42712	52020	63470	52734	6144	6911	7741	6932	3045	4345	4732
191	Feltre (Belluno) — Id. Venezia	—	—	35784	51705	61790	49753	5434	6893	7623	6650	2870	4120	4659
334	Sessa Aurunca (Caserta) — Id. Napoli	—	—	43174	44170	54796	47380	6185	6275	7130	6532	2735	4025	4532
322	Recale (Caserta) — Id. Napoli	Portico S. Clemente	8228 14726	31533	45485	56053	44357	4969	6394	7222	6195	2560	3756	4195
351	Cicciano (Caserta) — Id. Napoli	Tufino	7484	31027	44567	57468	44354	4913	6311	7322	6182	2560	3745	4182
365	Piedimonte d'Alife (Caserta) — Id Napoli	Alife	7992	33901	42332	54567	43600	5229	6110	7120	6153	2515	3722	4153
164	Sant'Agata di Militello (Messina) — Id. Palermo	Caronia S. Fratello	15073 *	32893	43481	46620	40998	5118	6213	6495	5942	2365	3553	3942
137	Sansepolcro (Arezzo) — Id. Firenze	Anghiari	6821	30422	39204	45991	38539	4846	5812	6439	5699	2225	3359	3699

Secondo esperimento

16	Venezia Compartimento Venezia	—	—	300324	444580	485783	410229	16561	21610	29587	22586	11835	8434	10293
198	Sestri Ponente (Genova) — Id. Torino	—	—	275561	410340	483360	389787	15698	20411	29468	21859	22490	8143	9929
168	Napoli — Id. Napoli	—	—	223706	362553	355900	314053	13880	18738	23095	18571	9060	6828	8285
24	Palermo — Id. Palermo	—	—	132754	336697	347464	272305	10696	17834	22671	17067	7855	6226	7533
45	Verona — Id. Venezia	—	—	157158	222113	209140	196137	11550	13823	15757	13710	11315	4884	5825
275	S. Maria Capua Vetere (Caserta) — Id. Napoli	—	—	134776	213509	228882	192389	10767	13523	16744	13678	11100	4871	5839
322	Monte S. Giuliano (Trapani) — Id. Palermo	Ballata Buseto Palizzolo Custonacci Paparella S. Marco S. Vito	1397 2598 2266 16029 4909 4298	131766	189182	104368	141872	10661	12682	10518	11287	8185	3914	4643
222	Torre Annunziata (Napoli) — Id. Napoli	—	—	124755	133714	140563	133044	10416	10738	12331	11159	7680	3863	4579
61	Belmonte Chiavelli (Palermo) — Id Palermo	Belmonte Mezzagno	—	60091	89059	111373	86841	7355	8948	10868	9057	5010	3022	3528
123	Este (Padova) — Id. Venezia	—	19339	53927	72233	87077	71079	7016	8022	9394	8144	4100	2657	3072
114	Omegna (Novara) — Id. Torino	—	—	40580	73844	80750	65068	5952	8110	8951	7671	3755	2468	2885
240	Racalmuto (Girgenti) — Id. Palermo	—	—	34054	50520	60767	48447	5246	6828	7552	6542	2795	2016	2271
80	Serravezza (Lucca — Id. Firenze	—	—	42536	42231	58510	47759	6128	6100	7380	6536	2755	2014	2268
158	Motta di Livenza (Treviso) — Id. Venezia	—	—	33935	44034	53143	43704	5232	6263	7018	6171	2625	1868	2085

Terzo esperimento.

142	Arzignano (Vicenza) — Id. Venezia	—	—	49941	57108	77040	61363	6794	7190	8690	7558	3540	qualunque	
204	Ostiglia (Mantova) — Id. Venezia	—	—	59236	57803	72315	61118	6813	7229	8362	7468	3470	qualunque	
197	S. Arcangelo di Romagna (Forlì) — Id. Firenze	Mercatino Marecchia Savignano di Romag.	1395 8791	33494	37803	49207	40168	5184	5658	6726	5856	2320	qualunque	
258	Rio Marina (Livorno) — Id. Firenze	Portolongone	14155	33778	36328	46183	38763	5215	5496	6455	5722	2240	qualunque	
51	Caselle (Torino) — Id. Torino	S. Maurizio	14039	28426	33086	42927	34813	4595	5139	6163	5299	2010	qualunque	

* Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le lire 2000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (articolo 12 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520), sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 0/0 a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, redatte in carta da bollo da lira una, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (Ufficio del lotto) sedi delle soppresse Direzioni compartimentali del lotto, da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 23 gennaio 1922 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto (gerente del lotto al Banco n. . . . . in . . . .) chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 10 dicembre 1922 pel conseguimento del Banco n. . . in

(Data e firma del richiedente).

Roma, 10 dicembre 1922

Il direttore capo della Divisione III
A. SEPE.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

Scandurra Giuseppe, tenente, in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 1° marzo 1922.

Con R. decreto del 14 dicembre 1922:

Perino Adolfo, tenente, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 1° gennaio 1923.

Sottotenenti.

Con R. decreto del 23 novembre 1915:

Pili Erminio, tenente di fanteria di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente arma stessa con anzianità assoluta 1° settembre 1917 e con riserva di anzianità relativa.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

Franzi Matteo, sottotenente di fanteria di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente arma stessa con anzianità assoluta 1° maggio 1916 e con riserva di anzianità relativa

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Maiorana Giovanni, sottotenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 21 agosto 1922.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 28 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	142 97	Dinari	—
Londra	91 85	Corone jugoslave	—
Svizzera	375 17	Belgio	131 35
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	0 266	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	61 75	New York	19 79

Oro 381 85

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	77 79	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 89	—

Corso medio dei cambi
del giorno 29 dicembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	143 82	Dinari	—
Londra	91 75	Corone jugoslave	—
Svizzera	374 25	Belgio	132 —
Spagna	312 —	Olanda	7 93
Berlino	0 27	Pesos oro	—
Vienna	0 03	Pesos carta	—
Praga	61 81	New York	19 78

Oro 381 27

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 °/o netto (1906)	77 74	—
3.55 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	86 84	—

Direttore: DARIO PERUZY   Tipografia della Mantellate   TOMINO RAFFAELE, gerente.